

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1541-B

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"

Edizione provvisoria

agosto 2014
n. 160



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: R. Ercoli _2401

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: (...)

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1541-B

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"

Edizione provvisoria

agosto 2014
n. 160

Avvertenza

Al fine di fornire l'informazione più tempestiva, il presente *dossier* è stato predisposto in edizione provvisoria sulla base dei testi normativi via via disponibili nel corso della sua redazione, tenuto conto del ridotto tempo intercorso tra la definitiva edizione dell'A.S. n. 1541-B e l'avvio del relativo esame parlamentare. In particolare la numerazione delle partizioni normative potrebbe risultare non sempre aggiornata rispetto al testo definitivo; le sintesi delle disposizioni soppresse alla Camera sono comunque riferite alla numerazione del testo approvato dal Senato (A.C. 2568).

Nel rinviare pertanto all'A.S. n. 1541-B, quale unico testo normativo ufficiale, si è grati fin d'ora per ogni segnalazione di eventuali inesattezze, anche al fine di una prossima edizione.

Le sintesi sono state redatte sulla base del *dossier* del Servizio Studi della Camera relativo all'A.C. 2568-A, tenendo conto dell'A.C. 2568 A/R.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
Articolo 1 <i>(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole)</i>	13
Articolo 1-bis <i>(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni)</i>	13
Articolo 1-quater - soppresso <i>(Istituzione del Servizio integrato per la tutela del patrimonio agroalimentare italiano)</i>	15
Articolo 3, commi 1-6 <i>(Crediti di imposta per lo sviluppo del commercio elettronico e di nuovi prodotti a favore delle imprese agricole)</i>	16
Articolo 7-ter - soppresso <i>(Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare)</i>	16
Articolo 7-quater - soppresso <i>(Disposizioni per l'agricoltura biologica)</i>	17
Articolo 7-sexies - soppresso <i>(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)</i>	17
Articolo 9, commi 1-10 <i>(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici)</i>	17
Articolo 9, comma 10-bis - soppresso <i>(Segnaletica luminosa stradale)</i>	18
Articolo 10, commi 1-7-bis, 9, 11 e 13 <i>(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale)</i>	19
Articolo 10-bis - soppresso <i>(Accordi di programma per l'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)</i>	20
Articolo 11, commi 6 e 6-bis <i>(Modalità di adozione delle linee guida per la misurazione dei livelli di elettrosmog)</i>	20
Articolo 12-bis - soppresso <i>(Requisiti acustici passivi degli edifici)</i>	20

Articolo 12-ter - soppresso <i>(Disciplina in materia di inquinamento acustico, delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile)</i>	20
Articolo 12-quinquies - soppresso <i>(Semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione)</i>	21
Articolo 13, commi 1-3-quinquies <i>(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, nonché per la caratterizzazione dei materiali di riporto)</i>	21
Articolo 13, commi 5, lett. a) - b), e 6 <i>(Gestione dei rifiuti militari e bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate)</i>	21
Articolo 13, comma 5, lettera b-bis) <i>(Classificazione dei rifiuti)</i>	22
Articolo 13, comma 7 <i>(Deroga ai limiti di emissione degli scarichi in acque superficiali e in fognatura per particolari impianti)</i>	22
Articolo 14, commi 2 e 2-bis <i>(Semplificazione del SISTRI e concessione del servizio)</i>	22
Articolo 14, comma 8, lett. b) e b)-sexies <i>(Combustione di materiale vegetale)</i>	23
Articolo 14, comma 8-quater - soppresso <i>(Esclusione dell'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione dei test di cessione)</i>	23
Articolo 15-bis - soppresso <i>(Semplificazioni in materia di rifiuti)</i>	24
Articolo 18, comma 9 <i>(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi- oneri di copertura)</i>	24
Articolo 18-bis - soppresso <i>(Misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari)</i>	24
Articolo 20, comma 1-ter <i>(Assunzioni di personale Consob)</i>	24
Articolo 21 <i>(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)</i>	24
Articolo 22, commi 1-7-ter <i>(Misure a favore del credito alle imprese)</i>	25
Articolo 22, comma 7-bis <i>(Cessione dei crediti certificati da parte di pubbliche amministrazioni)</i>	25

Articolo 22-ter - soppresso <i>(Semplificazioni in materia di attività imprenditoriali, commerciali e artigianali)</i>	25
Articolo 22-quinquies <i>(Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.).....</i>	26
Articolo 23 <i>(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione)</i>	26
Articolo 24 <i>(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo).....</i>	27
Articolo 25-bis <i>(Disposizioni in materia di scambio sul posto)</i>	27
Articolo 26 <i>(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).....</i>	28
Articolo 28 <i>(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse)</i>	28
Articolo 29 <i>(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato).....</i>	29
Articolo 30 <i>(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili)</i>	29
Articolo 30-sexies - soppresso <i>(Modifica alla Tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244).....</i>	30
Articolo 30-sexies - nuovo <i>(Disposizioni in materia di biocarburanti).....</i>	30
Articolo 33-bis - soppresso <i>(Disposizioni in materia di società tra professionisti)</i>	31

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole)

L'articolo 1, al **comma 1**, dispone che l'attività di vigilanza nel settore agroalimentare debba essere svolta in forma coordinata, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, tenendo conto del piano nazionale integrato previsto dalla normativa comunitaria.

Il **comma 2** prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del registro unico dei controlli ispettivi.

Il **comma 3** prevede l'applicazione dell'istituto della diffida a tutte le infrazioni in materia agroalimentare punite con sanzione amministrativa pecuniaria; il Senato ha soppresso il disposto secondo il quale l'applicazione della diffida era limitata alle infrazioni di lieve entità ed ha specificato cosa debba intendersi per violazioni sanabili.

Il **comma 3-bis** abroga specifiche disposizioni che prevedono l'applicazione dell'istituto in esame alla normativa relativa alla commercializzazione dell'olio di oliva e dei fertilizzanti.

Il **comma 4** prevede, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, una riduzione del 30 per cento della sanzione in caso di adempimento volontario entro 5 giorni dalla contestazione. La disposizione si applica anche alle violazioni contestate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Durante l'esame presso la Camera sono stati soppressi i commi 4-bis e 4-ter, i quali prevedevano che il Comando generale della Capitanerie di porto predisponesse un programma triennale ed un piano annuale di coordinamento per la vigilanza sulle attività della pesca e disponevano che gli armatori delle navi potessero avere informazioni sul traffico marittimo in possesso del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Articolo 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni)

Il **comma 1** dispone che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi non sono tenuti agli adempimenti previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

Il **comma 2** considera assolto l'obbligo di registrazione presso l'autorità territorialmente competente in materia igienico-sanitaria nel caso in cui le imprese agricole siano in possesso per l'esercizio dell'attività di autorizzazioni o nulla osta sanitario, di registrazione o di comunicazione inizio attività d'impresa.

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso il comma 3 che integrava la disciplina sulla tenuta del fascicolo aziendale da parte degli olivicoltori (esentando dall'obbligo di tenere e aggiornare il predetto fascicolo gli olivicoltori che producono olio destinato all'autoconsumo o comunque in quantità inferiore ai 250 kg all'anno, e disponendo un'esenzione dagli obblighi di legge per gli oli vergini legalmente prodotti al di fuori del territorio nazionale).

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso il comma 4 che riduceva da 180 a 60 giorni il termine per l'adozione da parte della pubblica amministrazione del provvedimento relativo alle istanze per l'esercizio dell'attività agricola, presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola-CAA.

Il **nuovo comma 3** dispone che per le piccole e medie imprese agricole, nei contratti di rete, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

Il **nuovo comma 4** abroga, per i magazzini di deposito all'ingrosso di burro, sia la prescritta iscrizione presso le Camere di commercio e la preventiva comunicazione all'ICQRF, sia la comunicazione di chiusura e cancellazione dei medesimi depositi.

Il **comma 5** dispone la dematerializzazione e la realizzazione dei registri dei prodotti vitivinicoli e la realizzazione degli stessi nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

I **commi 6-9** dispongono la dematerializzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dei seguenti registri di carico e scarico:

- dei registri di carico e scarico relativi agli sfarinati e paste alimentari, nonché relative materie prime, destinati all'esportazione (**comma 6**);
- dei registri di carico e scarico relativi alla materia prima impiegata nella produzione del burro e ai tipi di burro ottenuti (**comma 7**);
- dei registri di carico e scarico per i produttori, importatori e grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio impiegati nel settore vitivinicolo (**comma 8**);
- dei registri di carico e scarico per il latte in polvere (**comma 9**).

All'attuazione dei commi da 5 a 9 si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare e fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (**comma 10**).

Il **comma 11** abroga la norma che prevede particolari sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari.

Il **comma 12** dispone l'esonero dall'obbligo di disporre del titolo di conduzione - ai fini della costituzione del fascicolo aziendale - per i soggetti iscritti

all'anagrafe delle aziende agricole che operano su terreni agricoli montani di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati.

Il **comma 13** reca una norma di interpretazione autentica relativamente ai controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali, secondo la quale non sono considerati depositi alimentari gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di imprenditori agricoli e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.

Il **comma 14** reca semplificazioni per la circolazione e l'utilizzo delle macchine agricole, consentendo alle organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche, nonché alle organizzazioni professionali di rappresentanza delle cooperative agricole, **secondo quanto aggiunto durante l'esame presso la Camera**, di attivare le procedure di collegamento al sistema di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'immatricolazione e la gestione delle relative situazioni giuridiche.

Il **comma 15** interviene sulla disciplina relativa all'autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali a coloro che commercializzano il marchio internazionale del materiale da imballaggio in legno.

Il **comma 16** reca una norma di interpretazione autentica relativamente alle competenze degli iscritti nell'albo professionale degli agrotecnici, al fine di prevedere che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso il comma 15 del testo del Senato, che demandava alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori.

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso il comma 19 del testo del Senato, in materia di consorzi di tutela per le bevande spiritose.

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso il comma 21 del Senato, che eliminava la necessità dell'apposita abilitazione alla guida per i soggetti che siano titolari da almeno due anni di una patente A1, ovvero B, ovvero C1.

Articolo 1-quater - soppresso

(Istituzione del Servizio integrato per la tutela del patrimonio agroalimentare italiano)

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso l'articolo 1-quater che disponeva l'istituzione presso il sistema delle camere di commercio di un Servizio telematico integrato, a domanda individuale, rivolto a imprese e loro associazioni, consorzi, istituzioni ed enti pubblici territoriali, per il monitoraggio dei marchi di qualità delle produzioni agroalimentari italiane e la loro prima tutela. Il sistema operava a richiesta dei soggetti interessati e con onere a carico degli stessi, attraverso l'assistenza tecnico-legale sui mercati esteri.

Articolo 3, commi 1-6

(Crediti di imposta per lo sviluppo del commercio elettronico e di nuovi prodotti a favore delle imprese agricole)

L'articolo 3, ai commi 1-3 prevede due nuovi crediti d'imposta:

- uno, per nuovi investimenti da parte di imprese agricole, agroalimentari e che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura finalizzati alla realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico di prodotti agroalimentari. Il credito di imposta è riconosciuto nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2014 e per l'anno 2015 e 2016, nella misura del 40% delle spese e non può comunque essere superiore a 50.000 euro. Il limite di spesa per tale credito è di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016 (articolo 3, commi 1-2 e 5);
- l'altro, per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera (reti d'impresa di produzione agroalimentare), sostenute dalle 3 imprese che producono prodotti agricoli e agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura. Il credito di imposta è riconosciuto nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2014 e per l'anno 2015 e 2016, nella misura del 40% delle spese e non può comunque essere superiore a 400.000 euro.

Il limite di spesa per tale credito è 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016 (**commi 3-5**).

Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato aggiunto un nuovo comma 4-bis, il quale dispone che, per le grandi imprese agricole il credito di imposta si applicherà nell'ambito del regime *de minimis* (cfr. Reg. 1407/2013 e 1408/2013): per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli entro i 200 mila euro e per quelle di produzione primaria entro i 15 mila euro. Le soglie di credito di imposta previste dalla norma si applicano invece alle piccole e medie imprese (fino a 250 addetti e 50 milioni di fatturato) per le quali vale il regime di esenzione di cui al Reg. 702/2014.

In conseguenza di tale modifica, il **comma 6** dell'articolo - che subordina il riconoscimento dei crediti di imposta all'autorizzazione della Commissione UE - è stato **sostituito dalla Camera** con un nuova previsione secondo la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti europei in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

Articolo 7-ter - soppresso

(Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare)

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso l'articolo 7-ter che modificava il codice penale e il codice di procedura penale, al fine di inasprire le

misure dirette alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, intervenendo sia sul versante delle pene accessorie sia mediante l'inserimento dei casi di associazione a delinquere diretta alla commissione del delitto in questione nell'elenco dei reati di cui al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura, con conseguente attribuzione, in tali ipotesi, delle funzioni dell'ufficio del pubblico ministero alla direzione distrettuale antimafia prevista dall'articolo 102 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 7-*quater* - soppresso
(Disposizioni per l'agricoltura biologica)

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso l'articolo 7-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che operava uno snellimento degli adempimenti burocratici in capo agli operatori nel settore dell'agricoltura biologica, disponendo l'istituzione presso il MIPAAF del Sistema informativo per il biologico (SIB), il quale, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sarebbe stato preposto a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo.

Articolo 7-*sexies* - soppresso
(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso l'articolo 7-*sexies* del testo del Senato che stabilisce che per l'acquisto di beni e servizi nei settori del commercio al minuto e delle agenzie di viaggi da parte di cittadini dell'Unione europea (o di Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo) non residenti in Italia il limite per il trasferimento di denaro contante è quello vigente nel Paese di residenza dell'acquirente.

Articolo 9, commi 1-10
(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici)

L'articolo 9 disciplina la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di 350 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cd. Fondo Kyoto), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, inclusi gli asili nido, e universitari, nonché degli edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (**commi 1-9**).

Durante l'esame presso la Camera è stato modificato il comma 4 (che disciplina l'utilizzo delle risorse del citato Fondo per interventi di efficientamento

energetico) al fine di specificare che possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato anche ai progetti di investimento:

- presentati dai fondi immobiliari chiusi, come prevede il testo approvato dal Senato, insieme ai soggetti privati incaricati della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico;
- selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'ente proprietario.

In conseguenza della modifica al comma 4 non si fa più riferimento, nel novero dei soggetti destinatari dei finanziamenti, alle società ESCO (*Energy Service Companies*), che vi erano state inserite nel corso dell'esame al Senato.

Il comma 8 è stato modificato alla Camera. Il comma demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il riferimento all'emanazione del decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la fissazione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e - **secondo una modifica della Camera** - dei progetti di investimento che si intendono realizzare, ai fini della compatibilità delle stesse operazioni con gli equilibri di finanza pubblica. Al Senato, il comma era stato modificato introducendo la finalità, in relazione all'emanazione del suddetto decreto ministeriale, del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal Pacchetto-clima-energia (si veda in proposito il box riguardante il cd Fondo Kyoto).

Si prevede, inoltre, che il coordinamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante un'apposita struttura di missione (**comma 10**).

Articolo 9, comma 10-bis - soppresso
(*Segnaletica luminosa stradale*)

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso il comma 10-bis dell'articolo 9, che disponeva l'obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel momento in cui necessitino di sostituzione, di sostituire le lampade ad incandescenza, nei semafori, con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che ne assicurino l'accensione istantanea.

Articolo 10, commi 1-7-bis, 9, 11 e 13

(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale)

I commi da 1 a 7, nonché 9, 11 e 13 recano una serie di disposizioni, che incidono sulla disciplina per l'utilizzo delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. In sintesi si prevede: l'immediato subentro dei Presidenti delle regioni nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali (**comma 1**); la possibilità per i Presidenti della Regione di delegare apposito soggetto attuatore (**comma 2-ter**), nonché di avvalersi di una serie di soggetti pubblici per l'espletamento di alcune specifiche funzioni (**comma 4**); la sostituzione di tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio (**comma 6**); la trasformazione dell'Ispettorato generale (competente in materia di difesa de suolo), presso il Ministero dell'ambiente in una Direzione generale (**comma 7**); la fissazione del termine per il completamento dei lavori al 31 dicembre 2015 e la previsione di modalità di monitoraggio (**comma 9**); l'istituzione di una apposita struttura di missione (**comma 11**).

Durante l'esame presso la Camera è stato inserito il comma 2-bis, secondo cui nei casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Giunta regionale, si prevede la cessazione delle funzioni commissariali eventualmente conferite allo stesso Presidente con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della Regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, viene prevista la nomina di un nuovo commissario, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, che opera fino all'insediamento del nuovo Presidente. La disciplina dettata dal nuovo comma 2-bis si applica anche agli incarichi commissariali conferiti in base a specifici provvedimenti legislativi per i quali è già intervenuta l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della Giunta regionale. Il nuovo comma 2-bis specifica, comunque, che resta fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo in commento, che prevede, in caso di dimissioni o di impedimento, la sostituzione del Presidente della regione con un commissario *ad acta*, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita i poteri previsti, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.

Ulteriori disposizioni dell'articolo 10 prevedono la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i conduttori di aziende agricole ubicate su terreni al di sopra di 1.000 metri di altitudine per la realizzazione di opere minori di pubblica utilità (**comma 7-bis**).

Articolo 10-bis - soppresso

(Accordi di programma per l'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso l'articolo 10-bis, che era volto ad introdurre una disciplina generale in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a partire dalla programmazione 2015.

Articolo 11, commi 6 e 6-bis

(Modalità di adozione delle linee guida per la misurazione dei livelli di elettrosmog)

Il **comma 6 dell'articolo 11** modifica la disciplina per l'adozione delle linee guida finalizzate a consentire la misurazione e il rilevamento dei livelli di esposizione alle emissioni elettromagnetiche.

Durante l'esame presso la Camera il comma è stato modificato al fine di chiarire che le linee guida saranno adottate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente (e non, come dispone il testo iniziale del decreto-legge, con decreti dirigenziali). E' stato altresì **modificato dalla Camera** l'iter di emanazione di tali decreti, prevedendo che vengano adottati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari (**comma 6-bis**).

Articolo 12-bis - soppresso

(Requisiti acustici passivi degli edifici)

Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato soppresso l'articolo 12-bis, che dettava una nuova disciplina in materia di requisiti acustici passivi degli edifici al fine di disporre, in particolare, l'obbligo per gli edifici in cui sia rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dettati dalla normativa, di effettuare il risanamento attraverso appropriati interventi tecnici di adeguamento, al fine di rendere la destinazione degli edifici idonea al loro uso.

Articolo 12-ter - soppresso

(Disciplina in materia di inquinamento acustico, delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile)

Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato soppresso l'articolo 12-ter, che modificava diverse disposizioni in materia di inquinamento acustico al fine di prevedere, tra l'altro, da un lato, l'applicazione di tali disposizioni anche alle

attività degli eliporti e, dall'altro, di modificare le norme riguardanti le emissioni sonore prodotte dalle attività riguardanti le aviosuperfici e i luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

Articolo 12-quinquies - soppresso

(Semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione)

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso l'articolo 12-quinquies, che interveniva sulla disciplina autorizzativa dell'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi e di movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte.

Articolo 13, commi 1-3-quinquies

(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, nonché per la caratterizzazione dei materiali di riporto)

Il **comma 1 dell'articolo 13** introduce una procedura semplificata, su istanza e a spese dei soggetti interessati, per l'effettuazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati finalizzati a ridurre la contaminazione a livelli non superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione. **Nel corso dell'esame presso la Camera**, sono stati soppressi, nell'ambito del comma 1, gli articoli 242-ter e 242-quater del decreto legislativo n. [152 del 2006](#), introdotti dal medesimo comma 1, che disciplinavano la considerazione, nelle attività di bonifica, dei "valori di fondo" e il censimento e la mappatura di tali valori esistenti nei suoli.

Il **comma 2** estende l'ambito di applicazione del nuovo procedimento semplificato ai procedimenti ordinari di bonifica in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, mentre il **comma 3** modifica la disciplina transitoria applicabile alle procedure di bonifica avviate prima della normativa vigente con istruttoria non conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Durante l'esame presso la Camera sono stati soppressi i commi 3-bis e 3-ter, che contenevano una serie di modifiche alla disciplina relativa alla caratterizzazione e alla bonifica delle matrici materiali di riporto, nonché alle modalità di valutazione delle "concentrazioni attese in falda".

Articolo 13, commi 5, lett. a) - b), e 6

(Gestione dei rifiuti militari e bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate)

Il **comma 5** modifica la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti e alle bonifiche dei siti inquinati da materiali derivanti da sistemi d'arma, mezzi, materiali e

infrastrutture destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale (**comma 5, lettera a) e comma 6**). Viene, altresì, introdotta una disciplina di dettaglio in materia di bonifica e messa in sicurezza delle aree militari (**comma 5, lettera b)**). **Durante l'esame presso la Camera** tale disciplina è stata modificata al fine di prevedere che i limiti delle sostanze inquinanti da considerare ai fini della messa in sicurezza e della bonifica (vale a dire le concentrazioni soglia di contaminazione, CSC) non siano, come invece dispone il testo iniziale del decreto-legge, sempre e solamente quelli di cui alla colonna b) della tabella 1 dell'allegato 5 al [Titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006](#) (cd. Codice dell'ambiente) per i siti ad uso commerciale e industriale. Il nuovo testo prevede infatti che possano essere applicate anche le CSC previste dal [d.lgs. 152/2006](#) (alla colonna a) della citata tabella 1) per i "siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale", sulla base di valutazioni che tengano conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte nell'area militare.

Articolo 13, comma 5, lettera b-bis)
(Classificazione dei rifiuti)

La **lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 13** elenca i principi di classificazione dei rifiuti e le modalità per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso. **Nel corso dell'esame presso la Camera**, è stato specificato (articolo 13, comma 5-bis) che la nuova disciplina si applica decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Articolo 13, comma 7
(Deroga ai limiti di emissione degli scarichi in acque superficiali e in fognatura per particolari impianti)

Il **comma 7 dell'articolo 13** deroga a taluni limiti di emissione per gli scarichi in mare delle installazioni assoggettate ad AIA (autorizzazione integrata ambientale).

La deroga si applica agli impianti per i quali le conclusioni, adottate dall'UE, sulle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques Conclusions*) prevedono livelli di prestazione non compatibili con i valori limite previsti dal cd. Codice dell'ambiente ([decreto legislativo n.152 del 2006](#)).

Durante l'esame presso la Camera il comma è stato oggetto di una modifica volta a precisare i limiti, fissati a livello europeo, che non devono essere comunque superati.

Articolo 14, commi 2 e 2-bis
(Semplificazione del SISTRI e concessione del servizio)

Il **comma 2 dell'articolo 14** disciplina le modalità per adottare un intervento di semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI),

mentre il comma 2 bis fissa al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI disponendo, nel contempo l'avvio delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio medesimo. Viene, altresì, disciplinato il pagamento dei costi di produzione da consuntivo alla concessionaria del servizio.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati si è intervenuti sul comma 2 al fine di correggere il riferimento normativo e di modificare lessicalmente la formula di invarianza finanziaria.

Articolo 14, comma 8, lett. b) e b)-sexies
(Combustione di materiale vegetale)

La **lettera b) del comma 8** considera normali pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento (in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro) di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso nel rispetto di tutte le condizioni disciplinate nella norma.

Durante l'esame presso la Camera tale disposizione è stata modificata al fine di precisare che la disposizione si applica ai soli materiali vegetali (escludendo quindi le materie fecali).

La medesima disposizione è stata inoltre integrata al fine di consentire, ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale in questione nei seguenti casi: qualora sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli; qualora dalla combustione possano derivare rischi per l'incolumità e la salute, con particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

La lettera **b)-sexies) del comma 8, non modificata**, esclude, per l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, l'applicazione delle sanzioni riguardanti la combustione illecita di rifiuti.

Articolo 14, comma 8-quater - soppresso
(Esclusione dell'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione dei test di cessione)

Durante l'esame presso la Camera, è stato soppresso il comma 8-quater dell'articolo 14, che escludeva l'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione del test di cessione (prova simulata di rilascio di contaminanti effettuata ponendo in contatto per un tempo definito un solido - solitamente un rifiuto- con un lisciviante - solitamente una soluzione acquosa-).

Articolo 15-bis - soppresso
(Semplificazioni in materia di rifiuti)

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso l'articolo 15-bis, che demandava a un decreto del Ministero dell'ambiente l'adozione di misure di semplificazione per le operazioni di trattamento degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi non pericolosi provenienti da imprese.

Articolo 18, comma 9
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi- oneri di copertura)

Il comma 9 dell'art. 18 è stato modificato solo formalmente, durante l'esame presso la Camera, precisando che le "previsioni" - rispetto alle quali gli scostamenti determinano l'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze a garanzia della copertura degli oneri di spesa - sono solo quelle di cui allo stesso comma 9.

Articolo 18-bis - soppresso
(Misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari)

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso l'articolo 18-bis che forniva una definizione degli esercizi alberghieri qualificabili come *condhotel*, demandando ad un'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali l'individuazione delle condizioni di esercizio degli stessi.

Articolo 20, comma 1-ter
(Assunzioni di personale Consob)

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso il comma 1-ter che autorizzava la CONSOB a procedere all'assunzione di personale mediante chiamata diretta (in particolare mantenendo "fermo" quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto-legge n. 179 del 2012).

Articolo 21
(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)

L'**articolo 21** reca ai **commi 1 e 2** modifiche al regime fiscale di obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie.

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso il comma 2-bis, che esentava le società quotate e le società emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati dall'applicazione delle norme

in tema di compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 22, commi 1-7-ter
(Misure a favore del credito alle imprese)

L'articolo 22 reca un complesso di disposizioni volte a favorire la concessione di credito alle imprese.

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso il comma 7-bis, che disponeva la restituzione a Poste Italiane di 535 milioni di euro nel 2014 per ottemperare alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 di annullamento della precedente decisione della Commissione europea 2009/178, la quale aveva ritenuto aiuto di Stato illegittimo la remunerazione, ritenuta eccessiva, dei conti correnti di Poste Italiane SpA presso la Tesoreria dello Stato. Anche il **comma 7-ter**, che provvedeva alla relativa copertura finanziaria, è stato **soppresso dalla Camera**.

Articolo 22, comma 7-bis
(Cessione dei crediti certificati da parte di pubbliche amministrazioni)

Il **comma 7-bis** - introdotto al Senato come comma *7-quater* - modifica l'articolo 37 del D.L. n. 66 del 2014, concernente l'istituzione di strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, costituiti dai crediti maturati e certificati al 31 dicembre 2013 riguardanti somministrazioni, forniture ed appalti e prestazioni professionali. **La Camera ha ulteriormente spostato** - dal 31 agosto al 31 ottobre 2014 - il termine per la presentazione dell'istanza di certificazione da parte dei soggetti creditori, in luogo del vigente termine del 23 agosto 2014, termine entro il quale devono essere presentate le istanze al fine di beneficiare della garanzia dello Stato nelle operazioni di cessioni dei crediti.

Articolo 22-ter - soppresso
(Semplificazioni in materia di attività imprenditoriali, commerciali e artigianali)

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso l'articolo 22-ter, che interveniva nella materia della liberalizzazione dell'iniziativa e delle attività economiche private, incidendo in modo puntuale su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

Articolo 22-quinquies

(Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

L'**articolo 22-quinquies** modifica l'[articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), con il quale è stata disposta la trasformazione della Cassa depositi e prestiti (CDP) in società per azioni, al fine di parificare a quello dei titoli di Stato il trattamento fiscale dei proventi sui buoni fruttiferi postali e sugli altri titoli emessi da CDP per finanziare le amministrazioni pubbliche. Si introducono inoltre alcune variazioni al regime fiscale, diretto e indiretto, cui è assoggettata la stessa CDP, al fine di equipararlo a quello delle banche.

Durante l'esame presso la Camera è stato aggiunto un nuovo comma 2, diretto a subordinare l'attuazione della disposizione in esame all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (aiuti di Stato).

Articolo 23

(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione)

L'**articolo 23** individua le piccole e medie imprese (PMI) come beneficiarie dei risparmi sugli oneri generali di sistema delle tariffe elettriche derivanti dalle misure contenute nei successivi articoli da 24 a 30 del decreto legge in esame (**comma 1**); nelle disposizioni del [D.L. n. 145/2013](#) ("destinazione Italia"), che ha previsto con il cosiddetto "spalma incentivi volontario" la facoltà di diluire in un periodo più lungo gli incentivi per le fonti rinnovabili (**comma 2**).

L'agevolazione per le piccole e medie imprese consiste nella riduzione delle tariffe elettriche, che dovrà essere ripartita in modo proporzionale tra i soggetti aventi diritto e non dovrà essere cumulabile con gli incentivi già previsti per le imprese a forte consumo di energia (cosiddette "energivore"), secondo la procedura di cui al **comma 3**.

Durante l'esame al Senato l'articolo è stato integrato (**comma 3-bis**) per definire "essenziali per la sicurezza del sistema elettrico" tutti gli impianti siciliani sopra i 50 MW di potenza (escluse quelli rinnovabili non programmabili, come il fotovoltaico e l'eolico) fino all'entrata in funzione dell'elettrodotto Sorgente-Rizziconi, e per disporre nel contempo la rimozione delle macrozone Sicilia e Sardegna. **Nel corso dell'esame presso la Camera** è stata apportata una modifica in base alla quale è ampliato a 90 giorni (da 60) il termine entro il quale l'AEEGSI definisce le modalità di offerta e remunerazione di tali impianti. Ulteriore modifica riguarda i criteri che l'Autorità deve seguire per tale definizione con riferimento all'equa remunerazione del capitale residuo (e non più al capitale netto residuo) investito riconducibile alle stesse unità.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)

L'articolo 24 sottopone alcune forme di autoconsumo di energia (Reti interne di utenza; Sistemi efficienti di utenza e equiparati), che nella normativa previgente al decreto versavano i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema solo sull'energia prelevata dalla rete, al pagamento di una quota di tali oneri in relazione all'energia consumata e non prelevata dalla rete, cioè su quella autoprodotta.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato introdotto il comma 9 che esclude dall'applicazione delle disposizioni dello stesso articolo 24 gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kw (la disposizione introdotta rinvia peraltro all'articolo aggiuntivo 25-bis introdotto nel corso dell'esame della Camera, che alla lettera *b*) del comma 1 si riferisca ad impianti di questo tipo).

Articolo 25-bis

(Disposizioni in materia di scambio sul posto)

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato introdotto l'articolo 25-bis che demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la revisione, con effetto a partire dal 1° gennaio 2015, della disciplina dello scambio sul posto (meccanismo che consente di immettere in rete l'energia prodotta da un impianto privato di produzione di energia elettrica, ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in seguito per soddisfare i propri consumi elettrici). La revisione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame secondo determinati criteri direttivi:

- l'applicazione della disciplina dello scambio sul posto è estesa a tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 500 kw (e non più fino a 200 kw);
- per gli impianti con potenza fino a 20 kw non sono applicati i corrispettivi che l'articolo 24 introduce per alcune forme di autoconsumo di energia (in tal senso l'articolo aggiuntivo ripete quanto già previsto dal comma 9 dell'articolo 24 introdotto nel corso dell'esame presso la Camera);
- per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto non esentati (ossia quelli superiori a 20 kw) è prevista l'applicazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete (si applica cioè l'articolo 24, comma 3 del decreto legge in commento).

Articolo 26

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

L'articolo 26 si compone di una prima parte (commi 1-6), volta a generare risparmi sull'incentivazione dei grossi impianti fotovoltaici (di potenza superiore a 200 kW), e di una seconda parte introdotta al Senato (commi 7-13) che riguarda invece tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi pluriennali.

La prima parte della norma (cd. spalma-incentivi obbligatorio), per ottenere una riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, lascia ai produttori la scelta tra tre opzioni:

- a. l'estensione da 20 a 24 anni del periodo di incentivazione, a fronte di una rimodulazione del valore unitario dell'incentivo di entità dipendente dalla durata del periodo incentivante residuo;
- b. il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione dell'incentivo per un primo periodo, e di un corrispondente aumento dello stesso per un secondo periodo, secondo percentuali definite dal MiSE;
- c. il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione percentuale fissata dal decreto, crescente a seconda della taglia degli impianti (tale opzione è quella applicata in assenza di comunicazioni da parte dell'operatore).

Nel corso dell'esame presso la Camera è stata introdotta una modifica (**comma 3**) alle riduzioni percentuali, dal 5% al 6% per gli impianti da 200 a 500 kW e dal 9% all' 8% per impianti oltre i 900 kW.

La seconda parte della norma prevede la possibilità per i beneficiari di incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cedere una quota fino all'80% degli incentivi per le fonti rinnovabili a operatori finanziari internazionali attraverso un'asta organizzata dall'Autorità di settore (AEEGSI). Alle quote di incentivi cedute agli acquirenti selezionati non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le rimodulazioni precedenti. Peraltro, tale possibilità di cessione è subordinata alla verifica da parte del ministero dell'Economia della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 28

(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse)

L'articolo 28 riguarda i sistemi elettrici delle isole minori non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, in cui operano imprese elettriche minori ammesse al regime di integrazione tariffaria. La norma prevede la revisione della regolazione e della remunerazione di questi sistemi elettrici, sulla base di criteri di efficienza e di stimolo all'efficienza energetica, al fine di conseguire una riduzione degli oneri gravanti sulla bolletta elettrica dei consumatori (**comma 1**).

Durante l'esame presso la Camera il comma 1-bis, introdotto dal Senato, è stato integralmente sostituito. La nuova disposizione introdotta prevede il termine di 120 giorni (dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame), per l'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, previsto dal D.L. n. 145/2013: l'articolo 1, comma 6-*octies* di questo testo deferiva a tale Ministro, sentita l'Autorità di settore, le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, dettando gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4.

Articolo 29

(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato)

L'articolo 29 limita l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate di cui gode Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) ai soli consumi relativi al servizio di trasporto ferroviario universale e anche trasporto ferroviario delle merci.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato soppresso il riferimento al trasporto delle merci transfrontaliero che veniva incluso tra le tariffe elettriche agevolate. A partire dal 2015, dunque, gli altri tipi di trasporto, come - ad esempio - l'alta velocità e merci, dovranno pagare l'energia elettrica secondo i costi effettivi del servizio. Per il servizio ferroviario universale e il trasporto ferroviario e delle merci vige il divieto di traslazione sui prezzi, mentre per gli altri di trasporto è stato introdotto al Senato un criterio di gradualità per tale traslazione.

Sempre nel corso dell'esame presso la Camera è stato modificato il comma 2 che contiene una norma di carattere transitorio, fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi sopra citati. conseguenza della modifica apportata, nel periodo transitorio, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale, è ridotta -sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh - di un importo di 80 milioni di euro (invece che di 120 milioni di euro).

Articolo 30

(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili)

L'articolo 30 punta ad introdurre una serie di semplificazioni amministrative riguardanti la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di unità di microgenerazione (secondo l'integrazione apportata dal Senato).

Per gli interventi già realizzabili con semplice comunicazione, viene previsto dal 1° ottobre 2014 un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, che sostituisce i modelli adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal

GSE per le attività di rispettiva competenza. Si stabiliscono inoltre modalità semplificate per l'acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari. Per i piccoli impianti fotovoltaici collocati sugli edifici non vincolati, la norma esclude la necessità di atti amministrativi di assenso.

Durante l'esame al Senato, l'articolo 30 ha subito numerose integrazioni volte a introdurre semplificazioni anche per: l'installazione di pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda, con esclusione delle pompe di calore geotermiche; la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione; la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti.

Durante l'esame al Senato sono state infine introdotte misure di semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e la conversione a biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas.

Durante l'esame presso la Camera è stata soppressa la lettera b) del comma 1-bis, che prevedeva la partecipazione al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica dei soggetti titolari e/o gestori di beni demaniali interessati dal passaggio di elettrodotti. In seguito al rilascio dell'autorizzazione unica, tali soggetti sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati.

Articolo 30-sexies - soppresso

(Modifica alla Tabella 3 allegata alla [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#))

Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso l'articolo 30-sexies del testo del Senato che riguardava i criteri di tracciabilità dei biocombustibili liquidi ammessi agli incentivi per la produzione elettrica rinnovabile.

Articolo 30-sexies - nuovo

(Disposizioni in materia di biocarburanti)

Il nuovo articolo 30-sexies, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, al comma 1 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti - da emanare entro il 15 settembre 2014 - la fissazione e i successivi aggiornamenti della quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili, nonché di combustibili sintetici purché esclusivamente ricavati dalle biomasse, compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti (inclusi quelli avanzati), per gli anni successivi al 2015. Si tratta del decreto già previsto dall'art. 1, comma 15, quarto periodo, del D.L. n. 145/2013 al fine di aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti precedentemente citati.

Si prevede, **al comma 2**, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie (che devono essere proporzionali e dissuasive), per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti dal citato decreto. Il **comma 3** abroga la precedente disciplina per la quale sono stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della quota minima di biocarburanti al 2020.

Articolo 33-bis - soppresso

(Disposizioni in materia di società tra professionisti)

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato soppresso l'articolo 33-bis, volto ad estendere alle società di ingegneria previste dal Codice degli appalti e costituite in forma di società di capitali la disciplina delle società tra professionisti introdotta dal c.d. decreto Bersani. La norma faceva inoltre salvi i contratti stipulati dalle società di ingegneria dall'11 agosto 1997.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>150</u>	Testo a fronte	La Costituzione del Belgio dopo la sesta riforma dello Stato
<u>151</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1533 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013- <i>bis</i> "
<u>152</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1541 "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" - <i>Ed. provvisoria</i>
<u>153</u>	Testo a fronte	Esito del parere al Governo relativo all'atto n. 72, recante "Schema di regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni"
<u>154</u>	Dossier	Riforma costituzionale - Testo a fronte tra: Costituzione vigente, testo del Governo, testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato - Edizione provvisoria
<u>155</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1429-A La riforma costituzionale (schede di lettura sul testo della 1 ^a Commissione) - 1 ^a ed. provvisoria
<u>156</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1563 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo"
<u>157</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1568 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"
<u>158</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1579 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile" - <i>Edizione provvisoria</i>
<u>159</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it